

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE CRITICITÀ EMERGENTI IN MERITO ALL'INFEZIONE DA
NUOVO CORONAVIRUS (COVID- 19) IN AMBITO SANITARIO:
FOCUS SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA**

La malattia provocata dal nuovo coronavirus è la “**COVID-19**” (nome che è ormai utilizzato per identificare lo stesso virus): l'ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae che appartiene agli “**agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D.lgs. 81/08**”.

Nel settore sanitario “non si può eliminare il rischio biologico specifico, ma occorre valutarlo e ridurlo con varie azioni di contenimento, dalle barriere fisiche (D.P.I. ed altro) a quelle comportamentali (procedure, formazione e informazione, etc. ...)”.

Per gli operatori sanitari sono necessari interventi di informazione/formazione adeguati sfruttando tutte le possibili vie di comunicazione (intranet, posta elettronica aziendale, etc..) sulla definizione di paziente sospetto/probabile/confermato e sulla conoscenza dei percorsi di diagnosi e cura stabiliti all'interno delle diverse realtà aziendali.

I. Formazione pratica sul corretto utilizzo dei DPI, in particolare per le vie respiratorie, e sull'obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.

II. Sorveglianza Sanitaria del Medico Competente:

a) per l'emergenza Covid-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva;

b) i contatti stretti sono seguiti dal Dipartimento di Prevenzione che, valutate le informazioni ricevute, decide se disporre o meno l'isolamento domiciliare per il dipendente e comunica quanto deciso secondo protocollo operativo ASUGI.

Come stabilito dall'art. 25 e dal titolo X del D.lgs. 81/08 e smi., il medico competente dovrà garantire la sorveglianza sanitaria per il rischio biologico, e valutare l'opportunità di adeguare il giudizio di idoneità alla situazione specifica del singolo lavoratore. In particolare di seguito riportiamo un elenco non esaustivo di malattie che possono rendere il lavoratore ipersuscettibile alle infezioni

1. Malattie in trattamento con farmaci biologici /alte dosi di corticosteroidi/chemioterapici (es malattie immuno reumatologiche, neoplasie)
2. Diabete insulino dipendente
3. Patologie cardiovascolari respiratorie severe
4. Immunodepressione congenita o secondaria

Risulta opportuno ricordare che vanno seguite eventuali indicazioni dello specialista di riferimento.

Le persone affette da tali patologie devono seguire in modo costante e puntuale le procedure preventive e l'uso di DPI previsti dalle circolari Aziendali.

Per la tutela della lavoratrice madre la normativa (TU 151/ 01) prevede di non esporre la lavoratrice a alto rischio biologico. Attualmente appare necessario che la lavoratrice svolga solo




le attività non a rischio come previsto dalla valutazione dei rischi del reparto di appartenenza. Inoltre la lavoratrice deve seguire in modo costante e puntuale le procedure preventive e l'uso di DPI previsti dalle circolari Aziendali a cui si rimanda.

Si ricorda che quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro (ITL territorialmente competente), può disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Le norme di flessibilità prevedono la proroga dell'astensione obbligatoria dopo il settimo mese: in tal caso il medico competente valuterà la concessione di tale proroga caso per caso sulla base del rischio specifico.

Dopo il parto, alla ripresa dell'attività e fino a 7 mesi del bambino, è necessario che la lavoratrice svolga solo le attività non a rischio, come previsto dalla valutazione dei rischi del reparto di appartenenza. Inoltre la lavoratrice deve seguire in modo costante e puntuale le procedure preventive e l'uso di DPI previsti dalle circolari Aziendali. Il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici fino al 7 mese del bambino.

Sulla base di quanto sopra, in caso di dubbio si prega di contattare per via telefonica il medico competente che fornirà le necessarie indicazioni. La valutazione da parte del Medico Competente avverrà caso per caso, e potrà eventualmente prevedere una visita su richiesta con modalità di accesso come previsto dalla Normativa vigente. Si precisa che per prevenire la possibile diffusione dell'epidemia, le indicazioni ministeriali consigliano anche la riorganizzazione delle attività burocratico/amministrative ed il ricorso ad attività a domicilio (smart working). La messa in atto di tali attività non prevede una variazione del giudizio di idoneità e/o una particolare certificazione da parte del medico competente.


Il Coordinatore
dei Medici Competenti
Prof. C. Negro